

Regolamento n. 63

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, concernenti la potestà regolamentare generale delle province in materia tributaria.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di quella tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e successive modificazioni.

Articolo 2 **Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 3 **Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
 - I tributi provinciali;
 - Le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali;
 - Le entrate derivanti da servizi pubblici;
 - Le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza alle Province;
 - Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative e provvedimenti giudiziari;
 - Le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e della Regione.

Articolo 4
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti.
2. I Regolamenti divengono efficaci a partire nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5
Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Alla Giunta compete la determinazione dei canoni, delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, da regolamenti specifici e fermo restando le disposizioni previste dal D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni nell'ipotesi di dissesto finanziario.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio provinciale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, tenuto conto delle leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5, che abbiano carattere inderogabile, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

TITOLO III
TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7
Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

1. In attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio provinciale, in conformità al disposto dell'art. 42 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concernente le

attribuzioni dei Consigli provinciali, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Articolo 8 **Efficacia temporale delle norme tributarie**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

Articolo 9 **Rapporti con il Contribuente ed informazione**

1. I rapporti tra Contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la piena ed agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore; la Provincia assume, tra l'altro, idonee iniziative di informazione elettronica volte a consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita per i contribuenti.
3. Per le comunicazioni dirette alla provincia e salva diversa disposizione di legge fa fede, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, il timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo della Provincia.

Articolo 10 **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. In applicazione dell'art. 6 della L. 24/7/2000 n. 212 (Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente) l'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza in sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. L'Amministrazione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere al recupero coattivo di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di recupero coattivo di

tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 11 **Interpello del Contribuente**

1. Ciascun contribuente inoltra per iscritto alla Provincia, che risponde entro 120 giorni a cura del Responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Nel caso in cui la Provincia muti parere riguardo ad una risposta di cui al comma 1 del presente articolo, deve notificarlo al Contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il funzionario responsabile, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino che ha inoltrato l'istanza di interpello. In tali casi, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è di centocinquanta giorni.

TITOLO IV **GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 12 **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza della Provincia i dirigenti del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. I responsabili delle entrate curano tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai fini dell'annotazione delle scritture contabili così come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il dirigente responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 13 **Modalità di versamento**

1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Versamento diretto alla tesoreria provinciale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - servizio di tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore delle tesoreria provinciale;
 - d) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 296/06, Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 14 **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del Contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalle legge n. 241/90 e successive modificazioni.
3. I responsabili di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 della legge n. 267/00, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
5. La Giunta Provinciale, su proposta del dirigente responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Al Contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 15 **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 16

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, da parte del responsabile di ciascuna entrata, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge n. 296/06, fissa la misura annua degli interessi sulla base del tasso legale periodicamente rideterminato con D.M.. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura degli interessi così determinata è applicabile ai rapporti tributari pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

Articolo 17

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle nuove disposizioni contenute al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 modificate dal D. Lgs. 26/2/99 n.46 così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) Durata massima ventiquattro mesi;
 - c) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,14, è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il dirigente responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 18 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi dovuti alla Provincia, si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/97. L'autore della violazione può avvalersi del beneficio del ravvedimento, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 quando:
 - La violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata;
 - Non siano iniziate attività di controllo da parte della provincia;
 - Non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento come richieste o inviti a regolarizzare la posizione debitoria.La sanzione del 30% dell'imposta, nel caso di ricorso all'istituto del ravvedimento, è ridotta nelle misure stabilite dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97.
Il pagamento della sanzione, la regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente tempo per tempo, maturati giorno per giorno, deve essere eseguito nei termini previsti dalla legge.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quanto si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

TITOLO V **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

Articolo 19 **Riscossione coattiva**

1. Per gli effetti della riforma del servizio nazionale della riscossione di cui al D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito dalla Legge n. 248/2005, che, a decorrere dal 1 ottobre 2006, ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, la provincia di Ravenna effettua il recupero coattivo delle entrate provinciali mediante ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mediante affidamento delle relative attività alla Società Riscossioni Itali s.p.a, società cessionaria nata dalla scissione della preesistente Società Riscossione Tributi s.p.a ex concessionaria del servizio nazionale di riscossione in due rami d'azienda. La suddetta società cessionaria SO.R.IT. spa, alla quale è stato ceduto il ramo di attività relativo alla fiscalità locale, svolgerà il servizio di gestione delle morosità delle entrate provinciali di natura tributaria ed extratributaria e della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale mediante affidamento diretto fino al 31/12/2010, salvo diversa determinazione da parte della provincia, ai sensi dell'art. 3, comma 24 del D.L. n. 203/05.
Le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei documenti necessari al recupero coattivo mediante ingiunzione fiscale, competono al Responsabile dell'Ufficio tributi per quelle di natura tributaria, e ai Responsabili dei servizi per le altre entrate.

Articolo 20 **Esonero dalle procedure**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/06, qualora la Provincia non stabilisca espressamente per ogni singolo tributo, con relativo regolamento, la soglia minima al di sotto della quale non sono dovuti versamenti o effettuati rimborsi, si applica la norma di carattere generale di cui all'art. 25 della Legge n. 289/02 che stabilisce che l'importo minimo non può essere inferiore a 12,00 euro.

2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Articolo 21 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, la Provincia può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 22 Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Dirigente o del Responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite, il Responsabile di cui al comma 1 dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia applicazione o imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova dei pagamenti eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 23 Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 della legge n. 449/97 in materia di accertamento con adesione del Contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/97 e successive modificazioni per i tributi erariali, in quanto compatibili.

Articolo 24 Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità ai principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera l), della legge n. 662/96, in quanto compatibili.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Articolo 26
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/97.

* * * *